



COMUNE DI VICENZA
Settore Servizi Sociali e Abitativi
U.O. Servizi Abitativi
C.à Busato n.19

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Anno 2015

Ai sensi della Legge Regionale n. 10/96 e succ. modifiche ed integrazioni, si informa che è indetto il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per l'anno 2015, approvato con determinazione dirigenziale n.gen.1863/2015 per gli alloggi che si renderanno disponibili per l'assegnazione in locazione semplice nel corso di validità della graduatoria stessa. Possono presentare domanda sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che sono già collocati nella graduatoria relativa al bando indetto nell'anno 2014.

CHI PUO' PARTECIPARE A PENA DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

- I richiedenti che risiedono anagraficamente o svolgono attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Vicenza, salvo si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali in tale ambito, o di lavoratori italiani emigrati all'estero che abbiano scelto il Comune di Vicenza come ambito territoriale di rientro in Italia;
- -i cittadini italiani e i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE";
-i cittadini extracomunitari titolari di titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE";
-i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE";
-i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; se residenti a Vicenza, sono ammessi anche se collocati in mobilità o cassa integrazione o percepiscano una pensione di qualunque tipo.
- Il richiedente il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio o parti di esso, per i quali il 6% del valore catastale sia superiore a € 3.265,54 (50% pensione minima INPS anno 2015), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale. In pratica non si può presentare domanda in caso di proprietà o quote di proprietà o di altro diritto reale su immobili ad uso abitativo con valore catastale superiore a € 54.425,67 (anche in capo a diversi componenti familiari) ovunque si trovino nell'ambito del territorio italiano. La rendita catastale (R.C.L.) è indicata nell'atto di compravendita o nel modello 730 (QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI) o UNICO (QUADRO RB).
- Il richiedente che non abbia avuto precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio, realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno (es. case assegnate a riscatto dall'Ater, mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato, dal Comune, ecc.)

- Il richiedente il cui **reddito annuo** del nucleo familiare **riferito all'anno 2014** non superi i seguenti limiti:

nucleo familiare	reddito imponibile da lav. Dipendente	reddito imponibile da lav. Autonomo
1 o 2 componenti	€ 41.293,34	€ 24.776,00
3 componenti	€ 41.809,80	€ 25.292,46
4 componenti	€ 42.326,26	€ 25.808,92
5 componenti	€ 42.842,72	€ 26.325,38
6 componenti	€ 43.359,18	€ 26.841,84
7 componenti	€ 43.875,64	€ 27.358,30
8 e più componenti	€ 44.392,10	€ 27.874,76

In caso di figli a carico il limite di accesso è ulteriormente aumentato di € 516,46 per ogni figlio fino ad un massimo di € 3.098,74.

- Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli, legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per formazione della graduatoria, saranno conteggiati, quali componenti il nucleo familiare, anche i nati, come previsto art. 67, comma 1) della L.R. 28.01.2002 N. 5, previa presentazione di adeguata certificazione medica.
 - E' considerato altresì nucleo familiare quello costituito da conviventi more-uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge (vale a dire sia stata iscritta regolare residenza anagrafica).
 - Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientrino nelle condizioni indicate all'art. 7, comma 1, lett. a) n. 4 e n. 5 della L.R.10/96 (Anziani ultrasessantenni non autosufficienti o componente portatore di handicap).Tale ulteriore forma di convivenza deve ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, essere instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.
 - Per il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo i familiari residenti in Italia, secondo le disposizioni applicabili ai cittadini italiani, e per quelli per i quali è stato chiesto il ricongiungimento (allegare copia del nulla osta rilasciato dall'Autorità competente).
- Il richiedente che non occupi senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o non lo abbia in precedenza ceduto senza autorizzazione.

GRADUATORIE

Le graduatorie sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità indicati nel modulo di domanda.

- La L.R.10/96 prescrive un termine di 90 giorni dalla data di scadenza del bando per l'attribuzione dei punteggi e la formazione e approvazione di una graduatoria provvisoria. Potrebbe essere necessaria una proroga dei suddetti termini in considerazione del numero di domande pervenute, dell'opportunità di richiedere integrazioni di dati o documenti o di procedere ai controlli previsti dalla relativa normativa.

- La graduatoria provvisoria verrà pubblicata nel sito del Comune di Vicenza, sezione Albo pretorio on line. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria (45 giorni per i cittadini italiani emigrati all'estero) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'art.6, L.R.10/96.

-La Commissione entro 90 giorni assume le decisioni sui ricorsi e le comunica al Comune, il quale provvede all'approvazione della graduatoria definitiva, pubblicata nel sito del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it, sezione Albo pretorio on line nonché seguendo il percorso: "www.comune.vicenza.it > Uffici > Dipartimento servizi alla cittadinanza e alla persona > Settore servizi sociali e abitativi > Servizi abitativi > Avvisi, concorsi, bandi e graduatorie > Graduatorie Erp case popolari", nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e del D.Lgs.33/2013.

Per quanto non previsto nel presente bando si richiama la L.R.10/96 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n.158/1998.

QUANDO DOVE E COME PRESENTARE DOMANDA

- **Dal 9 novembre** si può **ritirare** il modulo di domanda presso:

U.O. Servizi Abitativi (Ufficio Casa)	C.à Busato, 19	Lunedì-Venerdì 10,00 -12,30 Martedì e Giovedì anche 16,30-18,00
U.R.P.	Piano Terra – Palazzo Trissino C.so Palladio n.98	Lunedì-Venerdì 9,00-12.30 Martedì e Giovedì anche 17,00-18,30
Sedi delle Circoscrizioni	Circ. 2 Via E. De Nicola n.8; Circ. 3 V.le della Pace n.91; Circ. 4 Via Turra n.70; Circ. 5 Via Lago di Pusiano n.7; Circ. 6 Via Thaon di Revel n.44; Circ. 7 Via Vaccari n.107	Lunedì-Venerdì 9,00-12,30

- **Dal 9 novembre** è possibile **prenotare l'assistenza** per una corretta compilazione della domanda e/o la consegna del modulo, che da quest'anno verrà protocollato dall'operatore al momento della consegna, **telefonando al n.0444/221750** nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30; martedì e giovedì dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 19,00.

- **Dal 18 novembre fino al 17 dicembre 2015** (sino al 5 gennaio 2016 per i lavoratori emigrati residenti all'estero) si potrà **consegnare** la domanda, bollata con marca da € 16,00 (marca non in vendita presso l'Ufficio) con una delle seguenti modalità:
- Per posta, tramite raccomandata A.R.**, indirizzata al Comune di Vicenza, U.O. Servizi Abitativi, C.à Busato, 19 (per la determinazione della data di spedizione farà fede quella del timbro postale), allegando fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
 - Per posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it;
 - Per consegna** presso l'U.O. Servizi Abitativi (Ufficio Casa) – C.à Busato n.19 all'orario prenotato oppure lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì dalle 10,00 alle 14,00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, attendendo il proprio turno, da parte:
 - del richiedente, che firmerà di fronte all'addetto incaricato del ritiro della domanda stessa;
 - da una terza persona, purchè il modulo sia già firmato dal richiedente e sia allegata fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità;

COME SI COMPILA LA DOMANDA

Attenzione: l'inesatta o incompleta compilazione della domanda, nonché la mancata consegna della documentazione richiesta, potranno comportare l'esclusione della domanda stessa o la non attribuzione dei relativi punteggi.

In caso di false dichiarazioni che abbiano inciso nell'attribuzione del punteggio o che riguardino il possesso dei requisiti di legge verrà applicato l'art.75 DPR 445/2000, che recita: "...qualora dal controllo...emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", e pertanto **la domanda verrà esclusa**. Inoltre verrà applicato l'art.76 DPR.445/2000, che recita: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"

Nel caso di assegnazione di alloggio ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false la L.R.10/96 e s.m.i. all'art.26 prevede l'annullamento dell'assegnazione.

ISTRUZIONI ULTERIORI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE:

Punto 1: v. paragrafo "Chi può presentare domanda".

Punti 2 e 3: vanno riportati con esattezza i dati anagrafici relativi al dichiarante.

Punto 4: in particolare colui che risiede fuori Comune dovrà specificare con precisione la sede lavorativa ed indicare il datore di lavoro.

Punto 5: deve essere indicato il numero di persone che costituirà il nucleo per il quale si intende chiedere l'alloggio; tale numero potrà essere diverso dal numero dei componenti dell'attuale nucleo anagrafico (es. figlio che intende uscire dalla famiglia di origine). V. paragrafo "Chi può presentare domanda".

Punto 6: nel caso in cui coabitino nello stesso alloggio più nuclei familiari dovranno essere riportati nome e cognome degli intestatari della scheda anagrafica ed il numero dei componenti. Se i due nuclei sono iscritti nello stesso stato di famiglia oppure risultano risiedere allo stesso numero civico ed interno è sufficiente autocertificarlo, altrimenti per ottenere il punteggio si dovrà richiedere la certificazione rilasciata dall'ULSS previa compilazione del modulo e il pagamento del bollettino disponibili presso l'U.O. Servizi Abitativi. non è ritenuta coabitazione quella esistente tra genitori e figli o tra fratelli, salvo il caso che il figlio o il fratello abbia una famiglia propria (coniuge e/o figli).

Punto 11: per reddito annuo si intende la somma dei redditi percepiti da tutto il nucleo familiare di cui all'art.8 del D.P.R. n.917/1986 (**redditi complessivi**), dedotti gli oneri di cui all'art.10 del citato decreto (solo in caso di presentazione modello 730 e UNICO). In caso di reddito non imponibile (pensione sociale, pensione di guerra, rendita INAIL, contributi assistenziali, ecc.) va comunque indicato il tipo di reddito (PS=pensione sociale; PG=pensione di guerra; ecc.).

In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili solo gli importi erogati al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli. **Vanno ugualmente dichiarati i redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria e non certificati, che vengono equiparati a redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo.**

Nel caso di nubendi (fidanzati che intendano contrarre matrimonio prima dell'assegnazione) vanno indicati i soli nomi e redditi dei fidanzati e non saranno considerati i redditi (o la proprietà di alloggi) dei nuclei familiari d'origine, anche se i fidanzati vivono ancora in famiglia.

Punto 12: contribuzione GESCAL: il punteggio è attribuito sulla base degli anni prestati in qualità di lavoratore dipendente (o disoccupato) nel periodo 1948 – 1995, in quanto la trattenuta operata ai fini della contribuzione GESCAL è cessata al 31.12.1995. Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza

di versamento GESCAL. Il C.C. con deliberazione n.21/2006 ha previsto un ulteriore punteggio esteso ai lavoratori autonomi iscritti negli appositi elenchi, albi o registri

Spazio riservato all'Ufficio: in questa parte sono indicate tutte le situazioni che, se esistenti alla data di scadenza del bando, danno diritto all'attribuzione dei relativi punteggi indicati. Dette condizioni sono tassativamente stabilite dalla L.R.10/96 e s.m.i. Si segnala in particolare:

A) Condizioni soggettive

- **Punto 4.** la condizione si riferisce alla presenza nel nucleo di anziani, per l'assistenza dei quali sia erogata indennità di accompagnamento. Va allegata copia del relativo provvedimento di erogazione o il relativo certificato di riconoscimento dell'invalidità. Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 3.
- **Punto 5.** questo punteggio è attribuito nel caso di presenza all'interno del nucleo familiare di una o più persone per le quali gli Organi competenti abbiano accertato una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 (da 67% a 100%). Dovrà essere allegata alla domanda copia del relativo certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile o copia della domanda di invalidità.
- **Punto 6.** rientrano in questa categoria soltanto i lavoratori italiani emigrati all'estero che alla data di scadenza del bando risiedano all'estero e che abbiano intenzione di rientrare definitivamente in Italia. Il richiedente dovrà indicare il Comune prescelto, nella fattispecie Vicenza, in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.
- **Punto 8.** Il punteggio non viene attribuito se nel nucleo familiare sono presenti altri maggiorenni oltre al genitore.
- **Punto 9.** Al momento dell'eventuale assegnazione gli interessati dovranno comprovare di aver contratto matrimonio.
- **Punto 10.** il punteggio di 0,5 viene attribuito per ogni posizione conseguita in graduatorie definitive precedenti (pertanto non nei casi di esclusione della domanda)
- **Punto 11.** criteri per l'attribuzione di punti da 1 a 8 per particolari condizioni sociali presenti nel territorio del Comune di Vicenza (delibera di C.C. n. 21/2006, con le limitazioni previste dall'ordinanza del CdS n. n.5245/08 del 30.09.2008, e integrata dalla delibera di C.C. n.27/08). **I punteggi riferiti alle rispettive condizioni rientranti in più fattispecie di disagio di cui al punto 11 - dalla lett. a) alla lett. f) - sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di 8 punti e, comunque, non verranno attribuiti più di 8 punti.**

B) Condizioni oggettive

- **punto 1.1.** rientrano in questa condizione:
- il nucleo familiare che occupi un alloggio in qualche modo procurato dall'assistenza pubblica per un tempo determinato;
- il nucleo familiare che abita un alloggio improprio. Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto 2.2 (alloggio antigienico).

Le condizioni oggettive da 1.1 a 2.2 (il punto 1.2 e 1.3 solo se i nuclei che coabitano non sono iscritti nello stesso stato di famiglia o non risulti all'anagrafe l'indicazione dell'interno dell'appartamento) vanno comprovate da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS di competenza, che è possibile richiedere al momento della presentazione della domanda, mediante la compilazione di un modulo ed il versamento di € 23,00 da effettuare alle poste entro la scadenza del concorso.

Nel caso in cui alla scadenza del bando il richiedente non sia in possesso di documenti o dati richiesti, potrà integrare la domanda presentandoli alla portineria di C.à Busato n.19 entro e non oltre il 5 gennaio 2016.

In seguito all'entrata in vigore della L.183/2011 non è più possibile richiedere la documentazione relativa a dati in possesso della Pubblica Amministrazione. E' tuttavia facoltà dell'interessato esibire al momento della consulenza la documentazione che ritiene utile al fine di consentire la corretta istruttoria della domanda, mentre è obbligatoria la presentazione dei documenti richiesti.

Ai sensi della L.n.241/90 si informa infine che:

- l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Settore Servizi Sociali e Abitativi, Unità Operativa Servizi Abitativi - Dott.Roberto Rizzi;
- competente per ogni vertenza amministrativa è il TAR del Veneto, mentre per ogni vertenza civile è il Tribunale di Vicenza.

IL DIRETTORE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
F.to Dott.ssa Sara Bertoldo